

Allegato "A" all'atto n. 34.041 di Raccolta

FONDAZIONE

"CANDIDA STEFANI E FRATELLI" - ONLUS

NOVENTA VICENTINA

STATUTO

ART.1

E' costituita per volontà della benefattrice Stefani Candida, a memoria dei fratelli Ettore-Italo, dr. Giulio, dr. Luigi e Maria Stefani una Fondazione denominata "FONDAZIONE CANDIDA STEFANI E FRATELLI" - ONLUS - organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, con sede legale ed amministrativa in Noventa Vicentina, via Fontana n. 42, sinteticamente denominata FONDAZIONE "STEFANI" ONLUS.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ART.2

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ispirate ai valori umani e cristiani, quali l'attuazione di iniziative a carattere socio-assistenziale in favore di persone in situazione di disabilità.

Iniziativa prioritaria e prevalente è la istituzione, la promozione, la gestione o il sostegno di centri, progetti, servizi, laboratori, strutture a carattere diurno in favore di persone in situazione di disabilità che abbiano assolto l'obbligo scolastico, abbisognavoli di specifiche forme di prestazioni abilitative e riabilitative e in condizione, a giudizio di esperti del settore, di acquisire il necessario grado di formazione professionale e di autonomia operativa per un loro adeguato inserimento sociale e in attività lavorative.

Con riferimento alla normativa in merito vigente, la Fondazione può inoltre provvedere a:

a) organizzare e sostenere comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare un ambiente di vita adeguato alla persona in situazione di disabilità priva, anche temporaneamente, di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria;

b) istituire o adattare centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente in situazione di disabilità, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa;

c) promuovere la cura e la riabilitazione della persona in

situazione di disabilità con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le sue abilità e agiscano sulla globalità della situazione di disabilità, coinvolgendo la famiglia e la comunità;

d) sviluppare in tali ambiti l'attività di ricerca scientifica, psicopedagogica, sociale nonché attività di formazione e informazione.

Eventuali ampliamenti o riduzioni di forme assistenziali, determinati da stati contingenti, potranno essere decisi dal Consiglio di Amministrazione, escludendo comunque l'attivazione di servizi e/o iniziative per persone le cui condizioni di gravità richiedano ricovero permanente in Ospedali, Istituti o Case di cura.

Nel perseguimento delle finalità statutarie in favore delle persone con disabilità, per quanto disposto al comma 1), lettera c) dell'art. 10, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate al comma 1, lettera a), art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3

La Fondazione, al fine di attuare le finalità di cui all'art.2, può ricorrere alla consultazione di esperti, al collegamento con rappresentanti delle famiglie degli assistiti e loro associazioni, con il sistema delle politiche e dei ser-

vizi socio-sanitari, con il mondo dell'università e della ricerca, della cooperazione e dell'impresa, a livello regionale, nazionale, europeo. Può inoltre organizzare e/o finanziare forme di cooperazione, anche mediante la costituzione di appositi enti, associazioni e cooperative di lavoro e di servizi.

ART.4

La Fondazione opera nell'ambito della Regione del Veneto ed in particolare nel Basso Vicentino e nelle zone limitrofe, con preferenza per i residenti nel Comune di Noventa Vicentina.

ART. 5

Il patrimonio della Fondazione è composto da beni mobili ed immobili, da depositi bancari e da titoli destinati al servizio della Fondazione, derivante dal fondo di dotazione iniziale conferito dalla Fondatrice in sede di costituzione e dai successivi incrementi, anche successivi.

La consistenza del patrimonio viene dichiarata mediante redazione di inventari da aggiornare annualmente a seguito delle modifiche del patrimonio medesimo.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con donazioni, legati o comunque lasciti ereditari di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica Istituzione.

La Fondazione provvede al perseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, con eventuali contribuzioni di Enti pubblici e di privati e con corrispettivi per i servizi

erogati.

Per tali scopi la Fondazione può stabilire apposite convenzioni con Enti pubblici e privati.

Per quanto disposto dalle lettere d), ed e), f), g) di cui all'art.10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, alla Fondazione:

- è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;

- è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

- è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- è fatto obbligo di redigere il bilancio annuale.

ART. 6

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione

- il Comitato Direttivo

- il Presidente

- l'Organo di Revisione legale dei conti

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione, dura in carica 5 (cinque) anni ed è composto da Consiglieri di diritto e da Consiglieri eletti, complessivamente in numero da 7 (sette) a 11 (undici) membri, determinato dal Consiglio di Amministrazione uscente, in sede di rinnovo delle cariche.

La carica di Consigliere è onorifica.

Sono Consiglieri di diritto:

1) il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Noventa Vicentina o suo delegato;

2) un membro nominato dal Sindaco pro-tempore di Noventa Vicentina;

3) 1 (uno) membro per ciascuna delle tre linee di parentela della Fondatrice, purché non rinunciataria o estinta, portate dai Capostipiti Signori:

a) STEFANI GIUSEPPE, nato a Noventa Vicentina il 22/10/1914,

b) GALUPPO GEOM. ENRICO, nato a Noventa Vicentina il 21/12/1929,

c) PELLIZZARI OVIDIO, nato a Montagnana il 31/3/1906, dandosi atto che, alla data di revisione del presente statuto, i discendenti di detta linea di parentela hanno già espresso ri-

nuncia, pertanto tale linea risulta estinta.

Per ciascuna delle predette linee di parentela residue, hanno titolo a far parte del Consiglio di Amministrazione i discendenti, entro i limiti del sesto grado.

I componenti di cui al punto 3) durano in carica fino a loro morte o rinuncia.

All'estinzione di una delle linee di parentela, o a rinuncia di tutti gli aventi diritto ai sensi del comma precedente, fino a che sussista un residuo ramo di discendenza della Fondatrice, la nomina del componente spettante alla linea estinta, viene fatta dai membri legittimamente in carica delle linee residue, che potranno dunque nominare tra i parenti noti.

Tale nomina dovrà pervenire alla Fondazione con atto sottoscritto dai nominanti e dal nominato, con evidenza del rapporto di parentela rispetto alla Fondatrice.

Il Consigliere così nominato assumerà lo status dei componenti di cui al punto 3).

Al venir meno di tutte le linee di parentela di cui al punto 3), per cause di estinzione o per rinuncia di tutti i loro discendenti noti nei limiti del sesto grado, oppure a fronte dell'incapacità dei membri legittimamente in carica di tali linee di poter procedere alla nomina o alle nomine di loro spettanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il Consigliere oppure i Consiglieri necessari a ricoprire i posti vacanti. Tali Consiglieri rientreranno quindi tra i

componenti di tipo elettivo.

Sono Consiglieri eletti i membri votati dal Consiglio di Amministrazione uscente, scelti fra persone residenti nella zona in cui opera la Fondazione, che abbiano particolarmente a cuore i problemi della Fondazione medesima ed abbiano le necessarie competenze.

Il loro numero potrà variare da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 9 (nove) in conseguenza dell'estinzione o dell'indisponibilità dei rappresentanti delle linee parentali di cui al punto 3).

I Consiglieri eletti durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

In caso di cooptazione, i membri nominati in corso di mandato dal Consiglio di Amministrazione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso e potranno essere riconfermati.

Sarà dichiarato decaduto da membro del Consiglio di Amministrazione il Consigliere eletto che non partecipi a tre sedute consecutive, salvo che lo stesso non possa giustificare l'assenza per gravi impedimenti di carattere personale.

I Consiglieri eletti sono votati fra i candidati proposti di comune accordo dai rappresentanti delle linee di parentela portate dai capostipiti di cui al punto 3), sentito il parere favorevole dei due Consiglieri di diritto indicati ai punti n.1) e n.2), rappresentati dal Parroco pro-tempore o suo delegato e dal membro nominato dal Sindaco.

Tale modalità riguarda anche l'eventualità in cui, durante il mandato del Consiglio di Amministrazione, venisse meno un Consigliere di tipo elettivo e si dovesse pertanto procedere alla sua sostituzione.

I nominativi dei candidati dovranno pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente con atto sottoscritto dai proponenti e con firma di accettazione da parte dei proponenti.

Tali operazioni saranno attivate e coordinate dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua impossibilità da parte dell'Organo di Revisione legale dei conti, come previsto dall'art.10.

Al venir meno di tutte le linee di parentela di cui al punto 3), per cause di estinzione o per rinuncia di tutti i discendenti noti nei limiti del sesto grado, oppure a fronte dell'incapacità dei membri legittimamente in carica di tali linee di poter procedere alle candidature dei Consiglieri, spetterà al Comitato Direttivo il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione uscente i nominativi di candidati, sentito il parere favorevole dei Consiglieri di diritto indicati ai punti n.1) e n.2).

I nominativi dei candidati dovranno essere proposti al Consiglio di Amministrazione uscente con atto sottoscritto dal Comitato Direttivo, dai Consiglieri di diritto di cui ai punti n. 1) e n. 2), e con firma di accettazione delle persone pro-

poste.

ART.8

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) di gestire la Fondazione fornendo le opportune linee di indirizzo al Comitato Direttivo;

b) di nominare il Presidente, il Vicepresidente vicario, i Componenti del Comitato Direttivo e l'Organo di Revisione legale dei conti;

c) di istituire Commissioni, nominare esperti ed ogni altro Organismo che sia reputato necessario per le attività della Fondazione, nominandone all'uopo i componenti e definendone compiti, durata ed eventuali corrispettivi;

d) di approvare entro il mese di aprile i documenti di bilancio ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. n.460/97;

e) di stabilire il compenso spettante all'Organo di Revisione legale dei conti;

f) di approvare eventuali modifiche al presente Statuto ed avanzare proposte in merito alla estinzione o alla trasformazione della Fondazione;

g) di provvedere alla gestione degli affari che gli siano sottoposti dal Comitato Direttivo ed a quelli di straordinaria amministrazione;

h) di approvare i regolamenti dell'ente;

i) di nominare, nell'ultima seduta di fine mandato, il nuovo Consiglio di Amministrazione, sulla base del disposto

dell'art.7, fissandone il numero dei membri.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di conferire delega, di volta in volta, e per singoli atti, ad uno o più dei suoi membri, con la determinazione dei limiti della delega.

Il delegato riferirà al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione, successiva all'operazione compiuta, per la ratifica.

Per le attività straordinarie delegate a qualche membro del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposto un compenso determinato dal Consiglio stesso e saranno altresì rimborsate le spese sostenute per ragioni d'ufficio, purché documentate.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto di diritto dal Presidente della Fondazione ed in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente vicario. In mancanza anche di quest'ultimo, presiede il Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da tre dei suoi membri, con indicazione dell'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il

verbalizzante della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, a mezzo raccomandata postale o a mano, fax, posta elettronica certificata, o altri mezzi elettronici, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare; in caso di urgenza tale avviso potrà essere fatto pervenire non meno di 48 ore prima della riunione con i mezzi su indicati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, a votazione palese, salvo quando si tratti di persone o quando i componenti siano unanimemente d'accordo per il voto segreto.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di modifica dello Statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico sull'apposito libro sociale e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, nominato su proposta del Presidente in apertura di ogni riunione e che può essere anche un non Consigliere.

ART.9

Il Comitato Direttivo è composto da n.3 (tre) a n.5 (cinque) membri, il cui numero è stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta di insediamento.

Ne fanno parte il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente vicario e da 1 (uno) a 3 (tre) componenti eletti dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno a maggioranza dei presenti.

Tra i componenti eletti dal Consiglio di Amministrazione deve essere previsto anche un rappresentante delle linee di parentela, fatto salvo che non dichiarino indisponibilità.

Esso dura in carica 5 (cinque) anni, salva revoca del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Comitato Direttivo, convocate dal Presidente o su richiesta di almeno 2 componenti del Comitato stesso, sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compon-

gono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, a votazione palese, salvo quando si tratti di persone o quando i componenti siano unanimemente d'accordo per il voto segreto.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Comitato Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico sull'apposito libro sociale e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, nominato su proposta del Presidente in apertura di ogni riunione e che può essere anche un non Consigliere.

Il Comitato Direttivo è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente vicario.

Il Comitato Direttivo può attribuire ai suoi componenti delega permanente e comunque fino a revoca per l'espletamento di alcune attività della Fondazione.

Il delegato riferirà al Comitato alla prima riunione, successiva all'operazione compiuta, per la ratifica.

Sulla base delle linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, al Comitato Direttivo spetta di amministrare in via ordinaria la Fondazione, il suo patrimonio, le entrate derivanti all'ente da convenzioni, servizi, contributi e donazioni nonché le attività previste dall'art.2 e di quanto ad esse necessario.

Il Comitato Direttivo:

- predisporre gli schemi dei bilanci, redigendone le relazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, avendoli preventivamente trasmessi all'Organo di Revisione legale dei Conti;

- predisporre i regolamenti interni per il funzionamento della Fondazione;

- predisporre i progetti per l'avviamento di nuovi servizi ed iniziative nell'ambito delle attività previste dall'art.2;

- determina il trattamento economico e giuridico dei dirigenti e del personale, con riferimento ai contratti collettivi di lavoro vigenti;

- delibera sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni, sugli incarichi di collaborazione e consulenze di esperti, sulle assunzioni del personale entro il limite numerico approvato dal Consiglio di Amministrazione, nonché su quanto altro necessario al funzionamento della Fondazione, in conformità con i programmi ed i disciplinari deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

- delibera su quanto delegato ad esso dal Consiglio di Amministrazione

Il Comitato Direttivo riferirà al Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, sui provvedimenti adottati.

ART. 10

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, ne fa le veci il Vice-presidente vicario.

Inoltre il Presidente:

a) convoca il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Direttivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

b) firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

d) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma quando ciò si renda necessario;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo;

f) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento ritenuto opportuno riferendone entro 30 giorni al Consiglio di Amministrazione per la ratifica;

g) coordina i lavori relativi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, con il compito anche di notificare la nomina ai Consiglieri eletti; convoca la prima seduta di insediamento del rinnovato Consiglio, che presiederà, avendo messo all'ordine del giorno la nomina del Presidente. Nel caso il Presidente uscente non provveda a quanto sopra, sarà l'Organo di Revisione legale dei conti a provvedervi secondo legge.

ART. 11

L'attività della Fondazione è vigilata da un Organo di Revisione legale dei conti che può essere collegiale, composto cioè di tre membri, tra i quali viene eletto il Presidente, o uninominale, nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento.

Rimane in carica per tutta la durata del Consiglio e può essere riconfermato.

Compiti dell'Organo di Revisione legale dei conti sono:

- l'accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale;
- la verifica della cassa;
- l'esame delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo con relativo obbligo di redigere le apposite relazioni.

L'Organo di Revisione legale dei conti assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo.

Il compenso dell'Organo di Revisione legale dei conti è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 12

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART.13

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue con delibera del Consiglio di Ammi-

nistrazione, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.

Nel caso della sua estinzione, il patrimonio di cui la medesima è dotata sarà devoluto a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.14

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

ART. 15

ALBO DEI BENEFATTORI E DEI BENEMERITI

E' istituito l'Albo dei benefattori e dei benemeriti, nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito in modo significativo al perseguimento delle attività della Fondazione.

ART. 16

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, ad eccezione di quelle che non possono costituire oggetto

di clausola compromissoria, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da n. 3 (tre) membri nominati dal Presidente della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Vicenza, il quale dovrà provvedere alla nomina possibilmente entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, e dovrà altresì designare il Presidente del Collegio.

Il Collegio dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto e determinerà anche la ripartizione delle spese dell'Arbitrato tra le parti.

Al procedimento arbitrale si applicano le norme del regolamento previsto dalla Camera di Commercio di Vicenza e dalla relativa Camera Arbitrale, nonché le disposizioni degli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile come modificati nel tempo.

Il Collegio avrà sede in Vicenza.

ART. 17

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e l'uso dell'acronimo ONLUS negli atti dell'ente sono subordinati all'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS prevista dall'art.11 del D.Lgs 4/12/97 n.460, appositamente istituita presso l'Agenzia delle Entrate.

Il presente statuto avrà efficacia fino al decorrere dal termine previsto dall'art.104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e comunque dall'iscrizione della Fondazione nel Registro unico na-

zionale del Terzo Settore.

F.to: Giuseppe Splendore

F.to: Beniamino Itri notaio